

# Ordinanza del DFI concernente i provvedimenti del Servizio sanitario di confine

del 9 dicembre 2005

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visto l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 17 giugno 1974<sup>1</sup> concernente il Servizio sanitario di confine,

*ordina:*

## **Art. 1**            Informazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) informa i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione e i rifugiati (persone del settore dell'asilo) che entrano in Svizzera in merito al sistema sanitario svizzero e alla prevenzione di malattie trasmissibili.

<sup>2</sup> L'informazione comprende in particolare i temi HIV/Aids, vaccinazioni e il modo di procedere in caso di malattia.

## **Art. 2**            Provvedimenti

<sup>1</sup> L'UFSP interroga ed esamina le persone del settore dell'asilo che entrano in Svizzera in merito alla tubercolosi contagiosa. Valuta pure il loro stato generale di salute.

<sup>2</sup> L'interrogazione e la valutazione sono effettuate da personale di cura diplomato nei centri d'accoglienza della Confederazione oppure in centri designati dall'UFSP.

<sup>3</sup> In casi urgenti l'UFSP può ordinare i seguenti provvedimenti per persone del settore dell'asilo che entrano in Svizzera:

- a. esami più approfonditi relativi alla tubercolosi contagiosa;
- b. esami relativi ad altre malattie trasmissibili;
- c. ulteriori provvedimenti, in particolare vaccinazioni e l'isolamento di persone contagiose o possibilmente contagiose.

## **Art. 3**            Esecuzione

<sup>1</sup> L'UFSP collabora con le autorità federali e cantonali competenti. Se necessario, dirige un gruppo di lavoro e informa in merito alle procedure tecniche e amministrative.

<sup>2</sup> Emanando istruzioni tecniche concernenti gli accertamenti medici.

RS 818.125.11

<sup>1</sup> RS 818.125.1

**Art. 4** Disposizioni penali

Le infrazioni alle presenti disposizioni sono punite secondo l'articolo 35 della legge del 18 dicembre 1970<sup>2</sup> sulle epidemie.

**Art. 5** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 6 luglio 1983<sup>3</sup> concernente i provvedimenti del Servizio sanitario di confine è abrogata.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

9 dicembre 2005

Dipartimento federale dell'interno:  
Pascal Couchepin

<sup>2</sup> RS **818.101**

<sup>3</sup> RU **1983** 900, **1991** 201 2371